

## **Incidenza dei periodi di congedo e astensione dal lavoro ai fini della prima valutazione di professionalità.**

*(Risposta a quesito dell'8 luglio 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito posto Consiglio giudiziario di ... in relazione alla I^ valutazione di professionalità per la dott.ssa ..., attualmente in servizio con funzioni di giudice presso il Tribunale di ...;

- rilevato che la stessa, nominata uditore giudiziario con D.M. 19 ottobre 2004, ha compiuto l'anno di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali in epoca successiva al 31 luglio 2007, per essersi assentata dal servizio a causa di interdizione dal lavoro e astensione obbligatoria per maternità e successivamente per congedo parentale ed ordinario;

- rilevato che il Capo XX, punto 2.1, della Circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 – Deliberazione del 4 ottobre 2007, prevede espressamente: “i magistrati che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 111/2007, hanno già maturato il diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche di magistrato di tribunale, di magistrato di appello, di magistrato di cassazione e di magistrato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, per i quali non sia intervenuta la relativa delibera Consiliare, sono valutati sulla base dei criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 recante *Criteri per la formazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati*. In tali ipotesi, i Consigli giudiziari redigono, ove non vi abbiano già provveduto, i pareri previsti dalla Circolare n. P-1275/1985”;

- considerato che l'art. 1 della L. 2 aprile 1979, n. 97, pur prevedendo la necessità di un effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali per almeno un anno, precisa inequivocabilmente che “la nomina [a magistrato di tribunale] ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore”, e che, di conseguenza, la dott.ssa ..., ove fosse sottoposta alla relativa valutazione di professionalità, e riportasse un giudizio positivo, conseguirebbe la corrispondente qualifica a far data dal 19 ottobre 2006, e quindi con decorrenza anteriore al giorno di entrata in vigore della L. n. 111/2007;

- osservato, inoltre, che l'impossibilità di svolgere un effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali per almeno un anno in un periodo interamente antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007 è stata determinata esclusivamente da una causa di forza maggiore, ed esattamente o per ragioni connesse alla maternità, alle quali, per di più, non consegue alcuna perdita di anzianità di servizio;

ritenuto, pertanto, che deve essere riconosciuto il diritto della dott.ssa ... ad essere sottoposta allo scrutinio per la nomina a magistrato di tribunale, decorso un anno di effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali, e che i criteri di valutazione sono quelli dettati dalla Circolare n. P-1275/1985;

delibera

di rispondere al quesito nei sensi di cui in motivazione.”